



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 20 Maggio 2025

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Prefetto Maddalena DE LUCA  
  
All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Prot. 071/25

Oggetto: **Richieste documentali della Direzione Centrale Risorse Umane a imprese private e a coniugi di appartenenti al CNVVF relativamente ai permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 fruiti in via alternativa.**

Con la presente si intende richiamare l'attenzione di codesta Direzione Centrale Risorse Umane su una prassi recentemente adottata dai propri uffici dipendenti nell'ambito della gestione delle richieste di **fruizione in via alternativa dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, quando tali benefici sono ripartiti tra coniugi appartenenti a settori lavorativi diversi, rispettivamente pubblico impiego (CNVVF) e privato.

In particolare, è stato segnalato a questa Organizzazione Sindacale CONAPO che alcuni Uffici di codesta Direzione Centrale Risorse Umane subordinano la concessione e il mantenimento nel tempo di tali permessi alla condizione che, **da parte del datore di lavoro privato del coniuge, venga fornita mensilmente una certificazione sui giorni di permesso eventualmente fruiti da quest'ultimo**. Tale attestazione viene richiesta nonostante l'assenza di rapporto giuridico diretto tra l'Amministrazione VVF e l'impresa privata o il lavoratore da essa dipendente.

Tale prassi amministrativa suscita rilevanti perplessità sia sul piano del rispetto della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, ove all'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che *"I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni**"*, nonché del successivo comma 3, laddove dispone che *"**sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare**"*.

È noto, infatti, che la **gestione dei permessi retribuiti per i lavoratori del settore privato rientra nella competenza esclusiva dell'INPS**, che ne è il titolare formale e sostanziale. Pertanto, ogni verifica relativa alla fruizione in via alternativa dei permessi dovrebbe essere indirizzata a tale Istituto, attraverso le opportune forme di cooperazione amministrativa previste dalla legge e non alle ditte private come oggi avviene.

Inoltre il comportamento degli Uffici della DCRU suscita rilevanti perplessità anche sotto il profilo della disciplina sulla protezione dei dati personali, in quanto la richiesta, da parte dell'Amministrazione, di ottenere dati sensibili relativi alla fruizione dei permessi da parte del coniuge del dipendente CNVVF, tramite attestazioni fornite dall'impresa privata presso cui lo stesso è impiegato, in assenza di una base giuridica espressa, può configurare un trattamento illecito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Anche l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 conferma che ***"Le amministrazioni pubbliche [...] sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni***

**sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni [...] ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".**

Si rileva inoltre che l'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, legittima i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese alla Pubblica Amministrazione, ma non può essere interpretato in modo da giustificare un'estensione indebita dei poteri istruttori dell'Amministrazione nei confronti di soggetti privati estranei al procedimento (la ditta privata del coniuge e/o il coniuge del dipendente).

Tanto è vero che il medesimo art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 2 dispone che ***"i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi"***.

Se ne deduce che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in merito alla fruizione dei permessi L.104/92 del coniuge dell'appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono essere indirizzati all' INPS e non, come erroneamente oggi avviene, alla ditta privata del coniuge.

E men che meno deve essere minacciata (come in effetti oggi avviene su carta intestata della DCRU) la sospensione della concessione dei permessi mensili, qualora l'impresa privata presso cui è impiegato il coniuge del dipendente, si astenga, correttamente, dal rispondere a richieste documentali che risultano non sorrette da alcuna base normativa e finanche in contrasto con i limiti al trattamento dei dati imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**Tanto sopra esposto e premesso, il CONAPO chiede alla Direzione Centrale Risorse Umane:**

- 1) di voler riesaminare la prassi adottata, che condiziona il mantenimento dei permessi concessi alla trasmissione mensile di attestazioni da parte di datori di lavoro privati e di autocertificazioni prodotte da soggetti terzi (il coniuge) estranei al rapporto giuridico con l'Amministrazione;**
- 2) di astenersi dal reiterare richieste documentali nei confronti di soggetti privati estranei al CNVVF;**
- 3) di voler riconoscere la sufficienza delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal dipendente del CNVVF, rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la formula "consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci";**
- 4) di attivarsi, ove necessario, ai fini del controllo previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le opportune interlocuzioni istituzionali con l'INPS, quale ente titolare del trattamento e della verifica dei permessi dei lavoratori del settore privato, ai fini dell'acquisizione d'ufficio dei dati necessari alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  


